

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Provincia di Venezia



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria. I convocazione. Seduta del 07/03/2017

OGGETTO

Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato annuale di Treporti - Modifiche.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **07** del mese di **marzo** alle ore **20:45** nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocato ai sensi dell'art. 50 della D. Lgs. 267/00, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Nesto Roberta	Sindaco	Presente
Tagliapietra Giorgia	Componente del Consiglio	Presente
Monica Francesco	Componente del Consiglio	Presente
D'Este Nicolò	Componente del Consiglio	Presente
Lazzarini Angela	Componente del Consiglio	Presente
Orazio Renzo	Componente del Consiglio	Presente
Valleri Anna	Componente del Consiglio	Presente
Targhetta Lisa	Componente del Consiglio	Presente
Bortoluzzi Giorgia	Componente del Consiglio	Presente
Berton Dora	Componente del Consiglio	Presente
Ballarin Alberto	Componente del Consiglio	Presente
Amadio Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Orazio Claudio	Componente del Consiglio	Presente
Castelli Claudio	Componente del Consiglio	Presente
Bozzato Sandra	Componente del Consiglio	Presente
Zanella Angelo	Componente del Consiglio	Presente
Vanin Erminio	Componente del Consiglio	Presente

Partecipano alla seduta il Segretario Generale Piattelli dott.ssa Ilaria e l'Assessore Esterno C. Smerghetto.
 Deliberazione di Consiglio N. 12

Il Presidente, Giorgia Bortoluzzi, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i cons.: A. Ballarin, A. Lazzarini e E. Vanin .

OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato annuale di Treporti - Modifiche.

La Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno ad oggetto:" Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato annuale di Treporti – Modifiche" cede la parola al Vice Sindaco F. Monica per l'illustrazione dell'argomento.

Intervengono quindi:

- Capogruppo consiliare A. Zanella della lista Civica Cavallino-Treporti;
- Vice Sindaco F. Monaco;

Il dibattito in forma integrale è pubblicato su supporto digitale sul sito del comune e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato.

La Presidente mette in votazione la proposta di delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in questo Comune si svolge il Mercato Annuale di Treporti, il cui è disciplinato dal regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2002 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.2016;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del prefato regolamento, il mercato è formato da 46 posteggi di cui:

- a)n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D. Lgs. n. 114/1998 per il settore alimentare (posteggio n. 1: prodotti ittici; posteggi n. 16 e n. 17: frutta e verdura; posteggi n. 18 e n. 35: formaggi; posteggio n. 34: somministrazione alimenti e bevande);
- b)n. 3 riservati ai produttori primari, di cui all'art. 4 D. Lgs. n. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende (posteggi nn. 38, 42 e 43);
- c)n. 37 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D. Lgs. 114/1998 per il settore non alimentare (posteggi n. 26 e n. 37: calzature; posteggio n. 44: animali vivi);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2017, immediatamente esecutiva, ad oggetto "Variazione merceologica di un posteggio al mercato di Treporti";

Ritenuto opportuno modificare la composizione del mercato al fine di diversificare l'attività di vendita del settore alimentare per offrire un migliore servizio ai consumatori, andando a trasformare il posteggio n. 17, ora dedicato alla vendita di frutta e verdura, in posteggio dedicato alla vendita di prodotti di gastronomia e carne allo spiedo;

Ritenuto, altresì, di specificare che nei posteggi con categoria merceologica assegnata, la vendita dei prodotti specificati deve intendersi prevalente e non esclusiva, essendo possibile integrare l'offerta con altri prodotti, purché del medesimo settore;

Interpellate le Associazioni di categoria e le Associazioni dei consumatori, giusta nota prot. n. 2562 del 08.02.2017;

Preso atto che le Associazioni hanno espresso parere favorevole mediante silenzio assenso maturatosi il 20.02.2017;

Viste le proposte di modifica all'art. 4 del Regolamento di seguito rappresentate:

TESTO VIGENTE	TESTO RIFORMATO
<p data-bbox="16 527 738 632"><i>[--_Toc466896690--][--_Toc467618907--]Art. 4</i> Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato di Treporti</p> <p data-bbox="64 674 738 1948">1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'ubicazione: si svolge con posteggi in concessione situati nel piazzale della Chiesa Ss. Trinità, nella "Canaletta" Via Ca' da Mosto e parte di via del Traghetto Vecchio; b. una superficie complessiva di mq 5.024; c. superficie complessiva dei posteggi: mq 1.934,50; d. totale posteggi: n. 46 di cui: <ul style="list-style-type: none"> i.n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D. Lgs. n. 114/1998 per il settore alimentare (posteggio n. 1: prodotti ittici; posteggi n. 16 e n. 17: frutta e verdura; posteggi n. 18 e n. 35: formaggi; posteggio n. 34: somministrazione alimenti e bevande); ii.n. 3 riservati ai produttori primari, di cui all'art. 4 D. Lgs. n. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende (posteggi nn. 38, 42 e 43); iii.n. 37 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.L.vo 114/1998 per il settore non alimentare (posteggi n. 26 e n. 37: calzature; posteggio n. 44: 	<p data-bbox="771 527 1550 600">Art. 4 Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato di Treporti</p> <p data-bbox="820 636 1550 1948">1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'ubicazione: si svolge con posteggi in concessione situati nel piazzale della Chiesa Ss. Trinità, nella "Canaletta" Via Ca' da Mosto e parte di via del Traghetto Vecchio; b. una superficie complessiva di mq 5.024; c. superficie complessiva dei posteggi: mq 1.934,50; d. totale posteggi: n. 46 di cui: <ul style="list-style-type: none"> i.n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D. Lgs. n. 114/1998 per il settore alimentare (posteggio n. 1: prodotti ittici; posteggi posteggio n. 16 e n. 17: frutta e verdura; posteggi n. 18 e n. 35: formaggi; posteggio n. 34: somministrazione alimenti e bevande; posteggio n. 17: prodotti di gastronomia e carne allo spiedo); ii.n. 3 riservati ai produttori primari, di cui all'art. 4 D. Lgs. n. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende (posteggi nn. 38, 42 e 43); iii.n. 37 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.L.vo 114/1998 per il settore non alimentare (posteggi n. 26 e n. 37: calzature; posteggio n. 44: animali vivi); <p data-bbox="820 1917 1550 1948">2. le caratteristiche del mercato sono riportate nella</p>

<p>animali vivi);</p> <p>2. le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza; b. il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo dei posteggi annuali; c. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. <p>3. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.</p>	<p>planimetria allegata nella quale sono indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza; b. il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo dei posteggi annuali; c. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. <p>3. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste diversi da quelli previsti per i singoli posteggi. Nei posteggi con merceologia assegnata, la vendita dei prodotti appartenenti alla specifica tipologia merceologica deve intendersi prevalente e non esclusiva.</p>
--	---

Visto che l'argomento in esame è stato sottoposto alla III Commissione Consiliare nella seduta del 28.02.2017;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante “*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59*” e s.m.i.;
- la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante “*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*” e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1902 del 20.07.2001 come modificata con deliberazioni nn. 633 del 14.03.2003, 1028 del 16.04.2004 e 2113 del 02.08.2005;
- la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- la legge regionale 25 luglio 23008, n. 7 recante “*Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero*” come modificata dalla legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 e dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;
- il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*”;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 05.06.2012 ad oggetto “*Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articoli 321, comma 2 e 34; decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, articoli 1, 17 comma 4, lettera a) e 39 comma 1. Ricognizione delle disposizioni normative regionali in materia di commercio*”;
- l’Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 per l’attuazione dell’Intesa di cui sopra;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 986 del 18.06.2013 di presa d’atto dell’Intesa più volte citata e di approvazione dei primi criteri applicativi;
- la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti

all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", come modificata con la legge regionale 11 marzo 2014, n. 10;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1017 del 29.06.2016 concernente indicazioni operative ai Comuni per il rilascio delle concessioni mercatali in scadenza;
- il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 03.08.2016 concernente le linee applicative dell'Intesa;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1552 del 10.10.2016 per il recepimento delle indicazioni di cui al Documento Unitario dd 03.08.2016;

Visto altresì il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42;

Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

n. 12 voti favorevoli;

n. 0 contrari;

n. 5 astenuti (conss. C. Orazio, C. Castelli, S. Bozzato, A. Zanella ed E. Vanin)

essendo n. 17 i consiglieri presenti e n. 12 votanti

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni meglio rappresentate in parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, le seguenti modifiche all’art. 4 del Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato annuale di Treporti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2002 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.2016:

TESTO VIGENTE	TESTO RIFORMATO
<p>Art. 4 Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato di Treporti</p> <p>1 -L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:</p> <p>a) l'ubicazione: si svolge con posteggi in concessione situati nel piazzale della Chiesa Ss.</p>	<p>Art. 4 Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato di Treporti</p> <p>1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:</p>

Trinità, nella “Canaletta” Via Ca’ da Mosto e parte di via del Traghetto Vecchio;

- b) una superficie complessiva di mq 5.024;
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq 1.934,50;
- d) totale posteggi: n. 46 di cui:

i. n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all’art. 27 e seguenti del D. Lgs. n. 114/1998 per il settore alimentare (posteggio n. 1: prodotti ittici; posteggi n. 16 e n. 17: frutta e verdura; posteggi n. 18 e n. 35: formaggi; posteggio n. 34: somministrazione alimenti e bevande);

ii.n. 3 riservati ai produttori primari, di cui all’art. 4 D. Lgs. n. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende (posteggi nn. 38, 42 e 43);

iii n. 37 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all’art. 27 e seguenti del D.L.vo 114/1998 per il settore non alimentare (posteggi n. 26 e n. 37: calzature; posteggio n. 44: animali vivi);

2. le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- a. l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
- b. il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo dei posteggi annuali;
- c. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

a) l’ubicazione: si svolge con posteggi in concessione situati nel piazzale della Chiesa Ss. Trinità, nella “Canaletta” Via Ca’ da Mosto e parte di via del Traghetto Vecchio;

- b) una superficie complessiva di mq 5.024;
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq 1.934,50;
- d) totale posteggi: n. 46 di cui:

i n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all’art. 27 e seguenti del D. Lgs. n. 114/1998 per il settore alimentare (posteggio n. 1: prodotti ittici; ~~posteggi~~ **posteggio** n. 16 e ~~n. 17~~: frutta e verdura; posteggi n. 18 e n. 35: formaggi; posteggio n. 34: somministrazione alimenti e bevande; **posteggio n. 17: prodotti di gastronomia e carne allo spiedo**);

ii.n. 3 riservati ai produttori primari, di cui all’art. 4 D. Lgs. n. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende (posteggi nn. 38, 42 e 43);

iii.n. 37 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all’art. 27 e seguenti del D.L.vo 114/1998 per il settore non alimentare (posteggi n. 26 e n. 37: calzature; posteggio n. 44: animali vivi);

2. le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
- b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo dei posteggi annuali;
- c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3 Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici ~~e a~~ **tipologie** ~~merceologiche diverse da quelle previste~~ **diversi da quelli previsti** per i singoli posteggi. **Nei posteggi con merceologia**

	assegnata, la vendita dei prodotti appartenenti alla specifica tipologia merceologica deve intendersi prevalente e non esclusiva.
--	--

2) Di approvare il nuovo testo del Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato annuale di Treporti, come risultante in esito alle modifiche di cui al punto precedente, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Quindi, con separata votazione favorevole unanime, dei n. 17 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:

Il Presidente

F.to Giorgia Bortoluzzi

Il Segretario Generale

F.to Piattelli dott.ssa Ilaria

N. Registro Pubblicazioni

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal 24.03.2017_____

al 08.04.2017_____

Il Pubblicatore

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data _____

Il Segretario Generale

F.to

La registrazione della seduta, su supporto digitale, è:

- conservata agli atti

- pubblicata sul sito internet del Comune www.comune.cavallinotreporti.ve.it

e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.